



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott.F.Antonio Genovese	Presidente
Dott. Mauro Di Marzio	Consigliere
Dott. Francesco Terrusi	Consigliere
Dott. Loredana Mazzicone	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere - Rel.

Accordi patrimoniali in sede di separazione consensuale omologata; simulazione assoluta

Ud. 19/5/2022 CC

Cron.R.G.N.  
3565/2019

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. r.g. 3565 proposto da:

(omissis) e (omissis), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato (omissis), con cui elettivamente domicilia in (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis).

**- ricorrenti principali -**

**contro**

(omissis) e (omissis), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (omissis), (omissis) e (omissis), con i quali elettivamente domicilia in (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis).

**- ricorrenti incidentali -**



**contro**

(omissis) s.r.l., rappresentata da (omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato (omissis), con il quale elettivamente domicilia in (omissis), presso lo studio dell'Avvocato

- **controricorrente** -**contro**

(omissis) s.r.l., cessionaria del credito originato dalla (omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su foglio separato e materialmente congiunto al controricorso, dall'Avvocato (omissis), con il quale elettivamente domicilia in (omissis), presso lo studio dell'Avvocato

- **controricorrente** -**contro**

(omissis) s.r.l., quale mandataria della società (omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato (omissis), elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione

- **controricorrente** -**contro**

(omissis) s.p.a., già (omissis) s.p.a., già (omissis) s.p.a., (omissis), (omissis) s.p.a., già (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,



**-intimati -**

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, depositata in data 19 giugno 2018 ;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2022 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio;

**RILEVATO CHE:**

1.La Banca per le Marche ha agito, nel proc. 328/2008, in giudizio nei confronti di (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) per la simulazione assoluta degli accordi patrimoniali intercorsi tra le parti nei giudizi di separazione consensuale instaurati, rispettivamente, da (omissis) e (omissis) , e da (omissis) e (omissis) . L'istituto di credito ha dedotto di essere creditrice nei confronti delle società (omissis) e (omissis) per le somme, rispettivamente, di euro 225.143,00 ed euro 472.212,26, delle quali erano soci e fideiussori (omissis) e (omissis) . Le separazioni consensuali erano state omologate il 9 ottobre 2007 ed il 26 ottobre 2007, mentre le due società (omissis) e (omissis) erano state, dapprima, poste in liquidazione il 7 dicembre 2007 e, pochi giorni dopo, la seconda aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. L'istituto di credito aveva notificato atto di diffida e messa in mora il 21 dicembre 2007, con successivi decreti ingiuntivi emessi con la formula esecutiva il 31 dicembre 2007 ed il 3 gennaio 2008. L'istituto di credito aveva quindi iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili oggetto degli accordi negoziali in sede di separazione omologata. In subordine, la banca aveva chiesto anche la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. con riferimento alle assegnazioni immobiliari. Nel giudizio erano intervenute volontariamente ex art. 105 c.p.c. la



(omissis) , la (omissis) , la (omissis) . I convenuti (omissis) e (omissis) hanno chiesto il rigetto delle domande, l'inammissibilità degli interventi volontari in quanto tardivi e, in via riconvenzionale, una volta accertato il diritto di proprietà di (omissis) sull'immobile sito in (omissis), l'ordine alla conservatoria di cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla (omissis) .

2. In parallelo si è svolto altro giudizio (n. 1581/2008) instaurato da (omissis) nei confronti della (omissis) , che ha proposto domanda riconvenzionale di contenuto analogo a quella svolta con l'atto di intervento nel giudizio n. 328/2008.

3. Il tribunale di Pesaro, dopo avere riunito i due giudizi, con sentenza del 16 gennaio 2014, ha accolto la domanda presentata dalla (omissis) , dichiarando la simulazione assoluta del trasferimento contenuto nel ricorso per separazione consensuale n.

(omissis) (coniugi (omissis) e (omissis) ), omologato dal tribunale di Pesaro in data 26 ottobre 2007, oltre che la simulazione assoluta del trasferimento contenuto nel ricorso per separazione consensuale n. (omissis) (coniugi (omissis) e (omissis)

), omologato dal tribunale di Pesaro il 9 ottobre 2007, rigettando le domande riconvenzionali proposte dal (omissis) e dalla (omissis) , nonché la domanda principale proposta dalla (omissis) . I convenuti sono stati tutti condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore della (omissis) , della (omissis) , della (omissis) , della (omissis) , della (omissis) , di (omissis) e della (omissis) .

4. La Corte d'appello, dopo avere riunito il gravame di cui al n. 879 del 2014 proposto da (omissis) e (omissis) nei confronti degli istituti di credito, con il gravame proposto da (omissis) e (omissis) (n. 1105/2014) nei confronti dei medesimi istituti



di credito, con la costituzione della (omissis)  
, (omissis) s.p.a., quale mandataria di (omissis) s.r.l. e  
(omissis) S.p.A., nuova denominazione di (omissis)  
, ha respinto l'impugnazione. In particolare, per quel che  
ancora qui rileva, la Corte d'appello ha rigettato il motivo di gravame  
fondato sulla mancata separazione delle cause originariamente  
proposte dalla (omissis) (n. 328/2008) e da (omissis)  
(n. 1581/2008), da un lato, perché trattavasi di una mera facoltà del  
giudice e, dall'altro, in quanto non vi era stata istanza per la  
separazione di tutte le parti né dalla continuazione della loro riunione  
si era reso più gravoso il processo. Il giudice del gravame ha poi  
evidenziato la natura negoziale dell'accordo di separazione,  
affermando che l'atto di trasferimento immobiliare pattuito nel  
giudizio di separazione poteva costituire oggetto di simulazione ove  
fosse dimostrato che, nell'ambito dei complessivi accordi intervenuti  
tra le parti, esso non fosse stato effettivamente voluto, senza che la  
declaratoria di simulazione dell'accordo economico potesse incidere  
sull'esistenza stessa della separazione, quale atto idoneo ad incidere  
sullo status dei coniugi. Sono stati elencati tutti gli elementi indiziari  
che conducevano alla dichiarazione di simulazione dell'accordo  
patrimoniale: i ricorsi per separazione personale presentati a breve  
distanza temporale e redatti con il patrocinio dello stesso legale, di  
analogo contenuto; la presenza in entrambi i ricorsi per separazione  
di trasferimenti immobiliari a titolo di mantenimento della moglie;  
l'analogia delle pattuizioni tali da far uscire dal patrimonio del (omissis)  
e del (omissis), entrambi fideiussori di (omissis) e (omissis). Al  
momento dei trasferimenti immobiliari la situazione economica della  
(omissis) era gravemente pregiudicata come emerso dalla CTU  
espletata da (omissis); vi era poi stata contemporanea  
richiesta di rientro e di revoca dei fili da parte degli istituti di credito,



oltre che la presentazione da parte di (omissis) dell'istanza per l'ammissione al concordato preventivo in data 18 dicembre 2007; era stata rinvenuta dal commissario giudiziale del concordato preventivo una perdita di esercizio di euro 5.894.228,75. Il commissario giudiziale aveva indicato, tra le cause del dissesto, la caduta costante, nel quinquennio 2002-2006 del mercato americano, principale bacino di utenza di (omissis), con diminuzione del fatturato, alla fine dell'esercizio 2006, pari al 56% dell'importo registrato a fine esercizio 2002. (omissis) aveva partecipato quale socio alla delibera di assemblea straordinaria con la quale la società era stata posta in liquidazione. Vi era assoluta sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti pari ad euro 507.780,00 rispetto al contributo al mantenimento della moglie da parte del (omissis). Inoltre, il giudice del gravame ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta per far valere l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dalla (omissis) proposta da (omissis), dalla (omissis) e dalla (omissis), in quanto era possibile per l'istituto di credito iscrivere ipoteca nell'intervallo tra la formazione dell'atto dispositivo pregiudizievole delle sue ragioni e l'accoglimento della domanda revocatoria, in quanto i beni sono restituiti al patrimonio del debitore come se l'atto non fosse stato compiuto sicché l'ipoteca conserva la sua piena validità ed efficacia; i medesimi principi valevano anche in caso di simulazione assoluta, in quanto, per effetto della relativa declaratoria, i beni dovevano considerarsi mai usciti dal patrimonio del simulato alienante.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

(omissis) e (omissis).

6. Analogo ricorso per cassazione, da qualificarsi come incidentale, è stato proposto avverso la medesima sentenza da (omissis)

e (omissis).



7. Hanno resistito in giudizio con controricorso la (omissis) s.r.l., la (omissis) s.r.l., cessionaria del credito originato dalla intimata (omissis) e la (omissis) s.r.l.

8. Sono rimaste intimete la (omissis), la (omissis), la (omissis), già (omissis), la (omissis).

### CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, deve procedersi alla riunione dei due distinti atti di appello, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di due distinte impugnazioni avverso la medesima sentenza.

Per questa Corte, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass., sez. 2, 23 novembre 2021, n. 36057).

Nella specie, quindi, il ricorso presentato dai coniugi (omissis) e (omissis), in quanto notificato in data 17 gennaio 2019 alla (omissis), alla (omissis) ed alla (omissis), deve essere qualificato come ricorso principale; il ricorso dei coniugi (omissis) e (omissis)



(omissis) , in quanto notificato alla (omissis) ed alla (omissis)  
il 18 gennaio 2019 va qualificato come  
ricorso incidentale.

1.1. Con il primo motivo di impugnazione principale i ricorrenti (omissis) e (omissis) deducono la "violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. Motivazione illogica e perplessa ". Sarebbe erronea la decisione del giudice d'appello che ha dichiarato non influente la mancata separazione delle cause. In realtà, per i ricorrenti la mancata separazione delle cause sarebbe all'origine delle loro ingiuste decisioni. Sia il tribunale di Pesaro che la Corte d'appello non hanno tenuto conto della circostanza che il procedimento di primo grado è stato appesantito dall'impostazione del processo con le parti così determinate e che la stessa condanna alle spese legali del primo e del secondo grado, solidalmente poste a carico di tutte le parti, pone gravose difficoltà alle medesime. Vi è stata violazione dell'art. 2697 c.c. Il giudice del rinvio dovrebbe decidere separatamente le posizioni dei coniugi (omissis) e (omissis) e (omissis) e (omissis) .

2. Con il secondo motivo di impugnazione principale i ricorrenti deducono "l'ulteriore violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c., vizio di straripamento, fonte di perplessità, motivazione illogica e contraddittoria". In modo erroneo la Corte d'appello ha ritenuto che l'ipotesi simulatoria possa trovare applicazione alle disposizioni patrimoniali contenute nell'accordo di separazione consensuale. La Corte ha basato la decisione su vari presupposti: il fatto che i ricorsi di separazione delle due coppie fossero stati redatti dallo stesso legale; che gli stessi fossero stati depositati a breve distanza temporale l'uno dall'altro; che i ricorsi avessero sostanzialmente analogo contenuto; che entrambi i coniugi (omissis) e (omissis) (fideiussori di (omissis) e (omissis) ) avessero fatto





uscire dal patrimonio la loro metà della casa di abitazione; il fatto che, al momento dei trasferimenti immobiliari, la situazione economica della (omissis) era da ritenersi gravemente pregiudicata. La conoscenza dello stato di insolvenza di (omissis) dovrebbe derivare dal fatto che la stessa, in data 18 dicembre 2007, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, a seguito della revoca dei fidi da parte delle banche. In realtà, le banche non hanno fornito alcuna prova in ordine ai fatti sostenuti nelle loro rispettive difese. Si tratterebbe di un vizio "di straripamento e di comportamento illogico", che sostanzierebbe "quindi il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c."

3. Con il terzo motivo di impugnazione principale i ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla signora (omissis). In realtà la Corte d'appello ha fondato la sua decisione fondandosi sull'azione revocatoria e trasferendo i medesimi principi all'azione di simulazione. In tal modo avrebbe violato i consolidati principi di diritto in materia di simulazione.

4. Con il primo motivo di impugnazione incidentale i ricorrenti (omissis) e (omissis) deducono la "violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. Motivazione illogica e perplessa". Erronea sarebbe l'affermazione della Corte d'appello che ha dichiarato non influente la mancata separazione delle cause. Inoltre, il giudice del gravame ha condannato la (omissis) "per i fatti e le motivazioni attribuite dai giudici alla (omissis)", fatti ai quali invece "la (omissis) è assolutamente estranea; come si vuol dire hanno fatto di tutt'erba un fascio". La condanna dei coniugi (omissis) - (omissis), per fatti addebitati ai coniugi (omissis) - (omissis) sarebbe dunque argomentazione assolutamente erronea ed illogica, che si risolverebbe in violazione e falsa applicazione di legge relazione all'art. 2697 c.c. La sentenza dovrebbe essere quindi cassata con



rinvio ad altro giudice che decida la posizione dei coniugi (omissis) e (omissis) in maniera autonoma e separata, e solo sui fatti che possono essere loro addebitati.

5. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale ricorrenti deducono "l'ulteriore violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. Vizio di straripamento, fonte di perplessità, motivazione illogica e contraddittoria". Il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere applicabile alla separazione personale dei coniugi l'istituto della simulazione assoluta. Inoltre, il giudice del gravame ha basato la decisione su elementi che non costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti. Trattandosi di affermazioni solo apodittiche, irragionevoli ed illogiche. Inoltre, i giudici hanno attribuito alla (omissis) la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della (omissis), che era invece attribuibile solo alla (omissis), quale socio della (omissis). La Corte non ha tenuto in alcuna considerazione le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha concluso escludendo qualsiasi coinvolgimento e conoscenza della (omissis) nelle vicende della (omissis). Vi sarebbe stata violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la (omissis) ignorava ogni notizia in ordine alla stessa società, di cui neppure il (omissis) sapeva qualcosa.

6. Il primo motivo di impugnazione principale ed il primo motivo di impugnazione incidentale, che possono essere trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

6.1. Quanto alla inammissibilità, sono inammissibili i motivi di ricorso con riferimento alla deduzione di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c., norma che attiene esclusivamente all'erronea applicazione da parte del giudice della regola di riparto dell'onere della prova, e non può riguardare il merito



della controversia ed il connesso apprezzamento delle prove da parte del giudice.

Invero, per questa Corte, mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) può essere fatta valere ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360 (Cass., sez. 3, 17 giugno 2013, n. 15107; Cass., sez. 3, 29 maggio 2018, n. 1395).

6.2. Inoltre, il vizio di motivazione, trattandosi di sentenze pubblicate a decorrere dall'11 settembre 2012, doveva essere cesellato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, e quindi come omesso esame di un fatto decisivo è controverso tra le parti.

6.3. Il motivo è inammissibile anche perché, pur richiamando i ricorrenti la violazione di legge, anche se nella rubrica del ricorso non è indicato il parametro di riferimento di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in realtà si chiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già congruamente compiuta dal giudice d'appello, non consentita in sede di legittimità.

6.4. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l'indicazione delle norme che si assumono violate non si ponga come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della



singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione (Cass., sez. 3, 16 marzo 2012, n. 4233).

7.1. Quanto all'infondatezza, in relazione al ritenuto errore del tribunale, e poi della Corte d'appello di non aver proceduto alla separazione dei giudizi, si rileva che per questa Corte, nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facoltà del giudice di merito, ai sensi degli artt.103, 104 e 279 cod. proc. civ., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., sez. 2, 28 novembre 2006, n. 25229).

Tra l'altro, ai sensi dell'art. 103, primo comma, c.c. "più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni".

Nella specie, la (omissis) ha citato in giudizio unitariamente i quattro coniugi, (omissis) e (omissis), (omissis) e (omissis), proprio per la circostanza che le azioni di simulazione assoluta e di revocatoria ordinaria poggiavano sui medesimi fatti sostanziali, costituiti dall'inserimento, all'interno delle condizioni di separazione consensuale, di trasferimenti immobiliari, che depauperavano il patrimonio dei soci e fideiussori delle società (omissis) e (omissis). Pertanto, il codice consente, anche se non impone, la contemporanea partecipazione di una pluralità di parti nel medesimo processo, ove tale partecipazione congiunta sia determinata da particolari ragioni di opportunità, che hanno il loro



fondamento nell'eventuale proposizione di più domande legate fra loro da connessione oggettiva, propria o impropria. La ratio della norma è proprio quella di favorire soluzioni armoniche, evitando il pericolo di giudicati, anche solo logicamente contraddittori, e rispondendo ad esigenze di economia processuale.

7.2. Del resto, l'art. 103, secondo comma, c.p.c., prevede che il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, sia vi sia istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza".

7.3. Nella specie, la Corte d'appello ha evidenziato che non v'era stata istanza congiunta di tutte le parti per la separazione e che gli appellanti non avevano in alcun modo allegato, né provato, che dalla riunione dei processi sarebbe stato reso più gravoso il processo.

La separazione delle cause può essere disposta dal giudice nell'esercizio di un potere discrezionale non censurabile in cassazione che, tuttavia, deve essere adeguatamente motivato (Cass., n. 04/21029). La Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione sul punto, proprio per la peculiarità delle azioni promosse dalle parti, tese alla dichiarazione di simulazione assoluta o di inefficacia dei negozi di trasferimenti immobiliari contenuti nelle separazioni consensuali.

7.4. Tra l'altro, per questa Corte il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese



giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass., 13 luglio 2006, n. 15954).

7.5. La riunione dei processi e la mancata separazione degli stessi non ha comportato alcun aggravamento nella posizione degli appellanti, neppure in ordine alla liquidazione delle spese giudiziali.

7.6. Infatti, per questa Corte, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo (Cass., sez. 1, 19 gennaio 2022, n. 1650).

Nella specie, è evidente che tutte le domande fossero strettamente connesse tra di loro, sia quelle avanzate dalla (omissis), sia quelle delle banche interventrici, sia quelle dei coniugi, in quanto tutte le domande attenevano alla dichiarazione di inefficacia, sia come simulazione assoluta, sia come effetto dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., dei trasferimenti immobiliari inseriti nell'ambito delle due separazioni consensuali omologate dal tribunale.



7.7. Senza contare che il difensore di (omissis) e (omissis) ha chiesto, in sede di appello, in via preliminare "disporre la riunione del presente appello con il procedimento Rg. 878/2014", e tale richiesta è stata confermata anche in sede di comparse conclusionali, contrastando in modo palese ed incompatibile tale richiesta di riunione in appello con la doglianza di legittimità in ordine alla separazione dei giudizi.

8. Il secondo motivo di impugnazione principale ed il secondo motivo di impugnazione incidentale, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono anch'essi in parte inammissibili e in parte infondati.

8.1. Questi in estrema sintesi sono i fatti di causa; i coniugi (omissis) e (omissis) ed i coniugi (omissis) e (omissis), presentano domande di separazione consensuale, con all'interno atti di trasferimento immobiliari da parte dei mariti in favore delle mogli; le separazioni consensuali vengono omologate rispettivamente il 9 ottobre 2007 ed il 26 ottobre 2007; (omissis) e (omissis) sono soci e fideiussori delle società (omissis) e (omissis); (omissis) è anche fideiussore della società (omissis); la (omissis) era titolare del credito di euro 225.143,00 nei confronti della (omissis) e di euro 472.212,26 nei confronti della (omissis); le 2 società vengono posta in liquidazione il 7 dicembre 2007 e partecipa all'assemblea dei soci (omissis); la (omissis) presenta domanda di concordato preventivo il 18 dicembre 2007; il commissario giudiziale evidenzia un attivo di euro 7.000.000,00 ed un passivo di euro 17.000.000,00; la perdita di esercizio alla data del 27 ottobre 2007 è rilevantissima; la (omissis) ottiene 2 decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi del 31 dicembre 2007 e del 3 gennaio 2008, non opposti, con conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale in data 2 gennaio 2008 ed in data 3 gennaio 2008; (omissis).



(omissis) è promittente venditrice del bene ottenuto in sede di separazione consensuale con la (omissis) s.r.l., costituita il 23 novembre 2007, in cui amministratrice è (omissis), figlia dell'Avv. (omissis), difensore di (omissis) e (omissis).

9. Tali motivi sono inammissibili, sia perché deducono la violazione dell'art. 2697 c.c., ma in realtà non si dolgono della erronea applicazione da parte del giudice della regola di riparto dell'onere della prova, ma della stessa valutazione delle prove.

9.1.L'inammissibilità deriva, poi, anche dalla circostanza che i ricorrenti chiedono a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, già muta in modo analitico e preciso dal giudice del gravame, non consentita in sede di legittimità.

9.2.Inoltre, i ricorrenti non specificano neppure in quale fase processuale sarebbero stati prodotti i documenti indicati né la loro effettiva sottoposizione al contraddittorio delle parti.

Invero, per questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della





motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053).

9.3.I motivi sono anche inammissibili ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., in quanto si è in presenza di una "doppia conforme decisione di merito", in quanto sia il tribunale, in prime cure, che la Corte d'appello, in sede di gravame, hanno ritenuto sussistenti gli elementi presuntivi posti a base dell'accoglimento della domanda di azione simulatoria assoluta proposta dagli istituti di credito. Per tale ragione, non poteva essere articolato il vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in quanto per le impugnazioni notificate o depositate a decorrere dall'11 settembre 2012, in base



al decreto-legge n. 83 del 2012, in caso di doppia decisione conforme di merito non può essere articolato il vizio di motivazione.

Infatti, il tribunale di Pesaro ha accolto le domande degli istituti di credito sulla base degli stessi elementi, poi posti a fondamento della decisione della corte d'appello, ritenendo sussistenti le presunzioni gravi, precisi e concordanti, costituite "dalla presenza dei numerosissimi debiti contratti dal (omissis) \_e dal (omissis) nei confronti degli istituti bancari quali garanti delle società (omissis) e (omissis) , emergendo inoltre dalla espletata consulenza tecnica di ufficio che la (omissis) si era trovata fin dall'anno 2007 in uno stato di grave decozione, tale da richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nel corso della quale il commissario aveva accertato un passivo di oltre 17.000.000 di euro a fronte di un attivo realizzabile di poco meno di euro 7.000.000 ed essendo la (omissis) , anch'essa messa in liquidazione nel medesimo periodo, indebitata con le banche" (cfr. motivazione della sentenza di appello che richiama la sentenza del Tribunale di Pesaro).

10.Quanto al merito, prima della pronuncia a sezioni unite che sarà di seguito richiamata, questa Corte ha distinto, all'interno del procedimento di omologazione una parte essenziale, relativa ai provvedimenti sullo status dei coniugi, sull'affidamento dei minori, sull'assegnazione della casa coniugale e sull'assegno di mantenimento per i figli e per il coniugi, ed una parte meramente eventuale, che attiene alle attribuzioni patrimoniali.

10.1.Si è infatti affermato che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi



concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata; Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (Cass., sez. 1, 19 agosto 2015, n. 16909).

11. Con riferimento al contenuto necessario degli accordi di separazione consensuale si è esclusa la possibilità di un'azione di simulazione; infatti, si è ritenuto che l'accordo di separazione dei coniugi omologato non è impugnabile per simulazione poiché l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (Cass., sez. 1, 12 settembre 2014, n. 19319; Cass., sez. 1, 20 novembre 2003, n. 17607).

12. Con riferimento invece al contenuto eventuale degli accordi di separazione consensuale omologati dal tribunale, si è ritenuto possibile instaurare il giudizio di simulazione assoluta.

12.1. Anzitutto, per questa Corte, a sezioni unite, le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in



quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari (Cass., sez.un., 29 luglio 2021, n. 21761). In tale decisione si richiama anche la possibilità di esperire azione di simulazione nei confronti di un patto, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologati, che preveda trasferimenti immobiliari tra le parti (cfr. pagina 17 della motivazione).

12.2. Infatti, si è chiarito che esiste una differenza, ontologica e concettuale, tra separazione consensuale dei coniugi ed accordi patrimoniali raggiunti, dagli stessi, in occasione di tale separazione, tanto che in relazione a questi ultimi non è stata esclusa la possibilità di esperire l'azione di simulazione o quella diretta a far valere vizi del consenso (Cass., sez. 3, 30 agosto 2018, n. 21839; Cass., sez. 1, 20 marzo 2008, n. 7450).

13. Inoltre, per questa Corte gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui



all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., sez. 2, 25 ottobre 2019, n. 27409).

Si è, quindi, consentita anche l'azione di revocatoria ordinaria in relazione alle attribuzioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione consensuale omologati; di qui il principio di diritto per cui l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., sez. 3, 15 aprile 2019, n. 10443).



14. Nella specie, la Corte d'appello ha compiuto un analitico, preciso, attento esame di tutta la documentazione in atti, evidenziando la sussistenza di indizi gravi, precise e concordanti che denotavano la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare contenuto nelle due separazioni consensuali omologate.

Trattandosi, di domanda di simulazione proveniente dai terzi, è evidente che non sussistono i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c. (" la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se proposta dalle parti").

14.1. In particolare, è stata sottolineata la estrema vicinanza temporale tra i due ricorsi per separazione consensuale, tra l'altro redatti dal medesimo legale, con contenuti sostanzialmente simili, e con la previsione in entrambi i casi del trasferimento immobiliare dai mariti in favore delle mogli, e la messa in liquidazione delle due società (omissis) e (omissis) il 7 dicembre 2007, con la successiva domanda di ammissione alla procedura concorsuale del concordato preventivo in data 18 dicembre 2007. Le separazioni consensuali sono state omologate rispettivamente il 9 ottobre 2007 ed il 26 ottobre 2007, quindi a distanza di meno di due mesi dalla messa in liquidazione delle società ed a due mesi circa dalla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

14.2. Evidenzia la Corte d'appello che appare "alquanto singolare l'analogia di pattuizioni tali da far uscire dal patrimonio del (omissis) e del (omissis) entrambi fideiussori di (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., a sua volta fideiussore di (omissis) s.r.l., e di quest'ultima, siccome risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione di (omissis) s.p.a. e agli atti di intervento degli altri istituti di credito".



14.3. Il giudice d'appello ha anche valorizzato le risultanze della CTU redatta da (omissis) da dove è emersa una perdita di esercizio di euro 5.894.228,75 nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 27 ottobre 2007, di importo talmente elevato che difficilmente poteva essersi verificata tutta nell'anno 2007 (" il CTU, (omissis) .... ha evidenziato l'esistenza di una situazione di grave disagio economico di (omissis) s.r.l. già manifestatasi al momento della presentazione dei ricorsi per separazione.... i cui indici sono costituiti dalla pressoché contemporanea richiesta di rientro e di revoca dei fidi da parte degli istituti di credito, dalla presentazione da parte di (omissis) s.r.l. della istanza in data 18 dicembre 2007 per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e dalla relazione del commissario giudiziale").

Pertanto, per la Corte d'appello, seguendo le conclusioni del CTU, "al momento della presentazione dei ricorsi per separazione personale consensuale e al momento dei trasferimenti oggetto degli stessi, la situazione di (omissis) s.r.l. [era] già qualificabile, sotto il profilo economico-patrimoniale, in termini di crisi".

14.4. Si è valorizzata anche l'ulteriore circostanza che già nel gennaio del 2007 una socia si era dimessa chiedendo la liquidazione della quota e "aggravando le difficoltà finanziarie della società, che si è accollata l'acquisto della quota stessa".

14.5. Di assoluto rilievo è anche quanto affermato dal commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo, con riferimento alle cause del dissesto, che sono state identificate sostanzialmente "nella caduta costante, nel quinquennio 2002-2006 del mercato americano, principale bacino di utenza di (omissis) s.r.l., con caduta del fatturato, alla fine dell'esercizio 2006, pari al 56% dell'importo registrato a fine esercizio 2002".



14.6.Quanto alla conoscenza da parte di (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) della grave situazione economica, la Corte d'appello prende in esame la posizione di tutti tali soggetti, senza ometterne alcuno. In particolare, evidenzia che proprio la circostanza che (omissis) e (omissis) fossero soci delle due società, oltre che fideiussori, come pure fideiussore era (omissis) , dimostrava la gravità della situazione economica già alla fine dell'esercizio 2006, tanto che gli istituti di credito nel 2007 hanno revocato i fidi, attivandosi per il recupero dei crediti, come risulta dalle iniziative giudiziarie prodotte agli atti del giudizio. Pertanto, per la Corte d'appello "appare dunque evidente la situazione economica di crisi in cui versava (omissis) s.r.l. della quale è lecito desumere, secondo il criterio sillogistico dell'*id quod plerumque accidit*, che tutti i convenuti fossero a conoscenza". Già nel novembre 2007 (omissis) aveva comunicato con raccomandate la revoca degli affidamenti; inoltre (omissis) ha anche partecipato, quale socia, alla delibera di assemblea straordinaria con cui la società è stata posta in liquidazione, con attribuzione alla liquidatore del potere di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

14.7.Il giudice del gravame si fa anche carico di spiegare che, benché le revoche dei fidi e le richieste di rientro da parte degli istituti di credito fossero arrivate dopo l'omologazione delle separazioni consensuali, avvenute il 9 ottobre 2007 del 26 ottobre 2007, tuttavia era evidente, stante la grave crisi finanziaria, che le parti ben fossero a conoscenza della debitoria della società (" non essendo affatto contraddittorio ritenere che la predetta situazione fosse stata percepita prima dagli attuali appellanti, in ragione dei loro rapporti con le società e tra di loro, e poi dagli istituti di credito"). Ha chiarito il giudice d'appello che "non rileva in contrario che le





revoche degli affidamenti da parte degli istituti bancari fossero intervenute successivamente alla presentazione dei ricorsi per separazione personale, giacché ciò che assume effettivo rilievo è la circostanza che la situazione di difficoltà economica delle società per cui il (omissis) ed il (omissis) \_avevano prestato fideiussione, ed in particolare di (omissis) s.r.l., si fosse già manifestata al momento in cui vennero pattuiti tra le parti, in sede di separazione personale, i trasferimenti immobiliari ”.

14.8.Un ulteriore elemento indiziario è costituito dal valore spropositato della porzione immobiliare trasferita dal (omissis) \_alla moglie (omissis) (“ risulta un valore degli immobili trasferiti pari ad euro 507.680,00, che appare decisamente sproporzionato quale contributo al mantenimento della moglie da parte del (omissis), tenuto conto della prospettiva economica dello stesso in considerazione della situazione delle società di cui era fideiussore, che avrebbero prevedibilmente condotto ad aggredire il suo patrimonio le sue risorse economiche, senza che l’appellante abbia dimostrato la sussistenza di altre consistenti fonti di reddito tali da giustificare, al contempo, un mantenimento, attuato una tantum, così elevato e la possibilità di far fronte agli impegni economici assunti quali fideiussore ”)

14.9.Pertanto, per il giudice d’appello sussistevano “presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere che i trasferimenti immobiliari oggetto di causa non fossero effettivamente voluti dalle parti, individuabili nel contenuto pressoché identico dei ricorsi per separazioni contenenti la previsione di tali trasferimenti e nella sicura conoscenza in capo a tutti i convenuti della situazione di dissesto di (omissis) s.r.l. e della grave situazione economica di (omissis) , tale da fornire una motivazione al depauperamento del patrimonio dei fideiussori”.



14.10. Quanto alla (omissis) , è stata quindi sottolineata la conoscenza da parte della stessa della situazione di crisi delle 2 società, cui era socio e fideiussore il marito (omissis) .

14.11. Il giudice d'appello, si è quindi conformato al principio di diritto per cui, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. (Cass., sez. 3, 30 giugno 2015, n. 13345)

15. Il terzo motivo di impugnazione principale è anch'esso infondato.

15.1. La Corte d'appello ha, infatti, richiamato, quanto all'iscrizione ipotecaria effettuata dalla (omissis) sul bene immobile oggetto di assegnazione alla (omissis) , oggetto di domanda riconvenzionale da parte dei convenuti con l'atto di citazione proposto dalla (omissis) , come pure in via principale nel procedimento riunito da parte della (omissis) , l'orientamento del giudice di legittimità per cui è possibile l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili anche nella pendenza del giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..

15.2. Per questa Corte, infatti, l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito e la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine; pertanto, qualora sia accolta la domanda, deve ritenersi



valida l'ipoteca che il creditore abbia iscritto successivamente al compimento dell'atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell'azione revocatoria e il grado dell'ipoteca è quello della sua iscrizione (Cass., sez. 3, 23 settembre 2004, n. 19131); il vincolo, infatti, è acceso sui beni che, per effetto dell'accoglimento dell'azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come se l'atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo di "inespropriabilità" per il creditore vittorioso, ed ipoteca dal medesimo iscritta conserva la sua piena validità ed efficacia.

15.3. Per la Corte d'appello, correttamente, a maggior ragione, tali principi "valgono in ipotesi di simulazione", in quanto, per effetto della relativa declaratoria, i beni devono considerarsi mai usciti dal patrimonio del simulato alienante.

15.4. Per questa Corte, infatti, l'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (Cass., sez. 1, 26 marzo 2018, n. 7459). L'art. 1414, primo comma, c.c. prevede, peraltro, che "il contratto simulato non produce effetto tra le parti", sicché deve considerarsi, nel rapporto tra le stesse parti, nullo, perché mancante di causa (Cass., 50/1734). La simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c. (Cass., 85/32); l'inefficacia per simulazione assoluta del trasferimento di un immobile comporta che la proprietà di esso rimane sempre in capo al simulato alienante (Cass., 81/125).

15.5. Ne consegue, dunque, che va considerata legittima l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla banca, dopo l'omologazione delle separazioni consensuali contenenti accordi di trasferimento degli immobili, prima della dichiarazione di simulazione assoluta di tali trasferimenti.



16. Trattandosi di questione di particolare importanza deve, dunque, essere pronunciato il seguente principio di diritto: <<La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta. E' valida l'iscrizione ipotecaria effettuata dai terzi creditori del simulato alienante dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che provoca la nullità del negozio per assenza di causa, sicché i beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del disponente>>.

17. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti principali ed incidentali, in solido tra loro, e si liquidano come da dispositivo.

Non si provvede sulle spese con riferimento alle società solo intime, che non hanno svolto attività difensiva.

### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale;

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.



condanna i ricorrenti principali (omissis) - (omissis), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (omissis) s.r.l., le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

condanna i ricorrenti principali (omissis) - (omissis), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (omissis) s.r.l., quale cessionaria del credito della (omissis), le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

condanna i ricorrenti principali (omissis) - (omissis), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (omissis) s.r.l., quale mandataria della società (omissis) s.p.a., le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Condanna i ricorrenti incidentali (omissis) - (omissis), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (omissis) s.r.l., le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Condanna i ricorrenti incidentali (omissis) - (omissis), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (omissis) s.r.l., quale cessionaria del credito della (omissis), le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Condanna i ricorrenti incidentali (omissis) - (omissis), in solido tra loro, a rimborsare in favore della controricorrente (omissis) s.r.l.,



quale mandataria della società (omissis) s.p.a., le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200, per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

